

IT

IT

IT



Bruxelles 1.2.2010

Documento orientativo¹

L'applicazione del regolamento sul reciproco riconoscimento alle armi e alle armi da fuoco

1. INTRODUZIONE

Il presente documento intende fornire un orientamento di facile uso sull'applicazione del regolamento (CE) n. 764/2008² (il 'regolamento sul reciproco riconoscimento' ovvero 'il regolamento') alle armi e alle armi da fuoco. Esso sarà oggetto di aggiornamenti per tener conto delle esperienze maturate e delle informazioni provenienti dagli Stati membri, dalle autorità e dalle imprese.

I prodotti cui si fa specificamente riferimento sono:

- Le armi da fuoco, vale a dire qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I della direttiva 2008/51/CE³. Ai fini della direttiva, un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se:
 - ha l'aspetto di un'arma da fuoco e
 - come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato.

¹ Questo documento non è vincolante sul piano legale. Né la Commissione europea, né qualsiasi altra persona agisca a suo nome possono essere ritenute responsabili per l'uso fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione né per gli eventuali errori che in essa possano esservi nonostante una preparazione e una verifica scrupolose. Questo documento orientativo non rispecchia necessariamente il punto di vista o la posizione della Commissione europea.

² Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21.

³ Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5.

- Le armi diverse dalle armi da fuoco sono definite nella legislazione nazionale degli Stati membri.

I trasferimenti di munizioni sono armonizzati dalle direttive 91/477/CEE⁴ e 2008/51/CE, in associazione con la direttiva 93/15/CEE. Disposizioni relative all'immissione sul mercato e alla supervisione degli esplosivi per uso civile sono contenute nella direttiva 93/15/CEE⁵, ma in 11 Stati membri il controllo delle munizioni è soggetto di per sé alle regole stabilite dalla Convenzione CIP⁶.

2. IL REGOLAMENTO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO (CE) 764/2008

Il regolamento si applica alle decisioni amministrative destinate agli operatori economici, sulla base di una regola tecnica, nei confronti di qualsivoglia prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro, ove tali decisioni producano direttamente o indirettamente il divieto, la modifica, l'effettuazione di prove supplementari o il ritiro del prodotto (articolo 2, paragrafo 1). Un'autorità che intenda adottare una simile decisione deve seguire i requisiti procedurali esposti nel regolamento.

Il regolamento si applica allorché sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

2.1. La (prevista) decisione amministrativa deve concernere un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro

Il principio del reciproco riconoscimento si applica allorché un prodotto legalmente commercializzato in uno Stato membro è immesso sul mercato in un altro Stato membro. Esso statuisce che uno Stato membro non può vietare, sul proprio territorio, la vendita di prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro, anche se sono stati fabbricati in conformità di regole tecniche diverse. Il regolamento disciplina il caso di rifiuto effettivo e eventuale di riconoscimento reciproco. Perciò, se uno Stato membro intende interdire l'accesso del prodotto sul proprio mercato deve seguire la procedura di cui all'articolo 6.

2.2. La (prevista) decisione amministrativa deve riguardare un prodotto che non è soggetto alla normativa UE in materia di armonizzazione

Il regolamento interviene nello spazio non armonizzato, in relazione a prodotti per i quali non vi sia un'armonizzazione legislativa a livello di UE o per quanto concerne gli aspetti non coperti da un'armonizzazione parziale.

⁴ Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, GU L 256 del 13.09.1991, pag. 51.

⁵ Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

⁶ Regole adottate dalla Commission Internationale Permanente pour l'Epreuve des Armes à Feu Portatives — Ständige Internationale Kommission für die Prüfung von Handfeuerwaffen — Permanent International Commission for Small Arms Testing. Cfr. <http://www.cip-bp.org/>.

2.3. La (prevista) decisione amministrativa deve essere destinata ad un operatore economico

Qualsiasi decisione restrittiva adottata da un'autorità nazionale e destinata a una persona fisica o giuridica che non sia un operatore economico non rientra nel campo di applicazione del regolamento.

2.4. La (prevista) decisione amministrativa deve essere basata su una regola tecnica

In forza del regolamento⁷, per regola tecnica si intende qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di uno Stato membro che non sia oggetto di armonizzazione a livello UE e:

(1) che vieti sul suo territorio la commercializzazione di un prodotto (o tipo di prodotto) legalmente immesso sul mercato in un altro Stato membro, o il cui rispetto sia obbligatorio quando tale prodotto è commercializzato nel territorio dello Stato membro in cui la decisione amministrativa è o sarà presa, e

(2) che stabilisce le caratteristiche richieste di quel (tipo di) prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni o la sicurezza, o le dimensioni, comprese le prescrizioni per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura,

(3) che impone per il (tipo di) prodotto, ai fini della protezione dei consumatori o dell'ambiente, eventuali altri requisiti che riguardano il suo ciclo di vita successivamente all'immissione sul mercato, quali le condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione, la natura o la commercializzazione del (tipo di) prodotto.

2.5. Gli effetti diretti o indiretti della (prevista) decisione amministrativa devono essere i seguenti:

- (a) il divieto di immettere sul mercato quel prodotto o tipo di prodotto;
- (b) la modifica o l'effettuazione di prove supplementari per tale (tipo di) prodotto per poterlo immettere o mantenere sul mercato;
- (c) il ritiro di quel (tipo di) prodotto dal mercato.

Tutte le (previste) decisioni di tale tenore devono essere adottate conformemente al regolamento⁸.

3. L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO ALLE ARMI E ALLE ARMI DA FUOCO

Il regolamento sul reciproco riconoscimento si applica alle armi e alle armi da fuoco soltanto se si realizzano tutte le condizioni di cui ai punti da 3.1 a 3.4:

⁷ Articolo 2, paragrafo 2 del regolamento.

⁸ Articolo 2, paragrafo 1 del regolamento.

3.1. La (prevista) decisione amministrativa deve riguardare le armi o le armi da fuoco legalmente commercializzate in un altro Stato membro

Il regolamento si applica soltanto alle armi e alle armi da fuoco legalmente commercializzate in un altro Stato membro (articolo 2, paragrafo 1). Ciò significa che le armi o armi da fuoco che non siano state precedentemente commercializzate sul territorio dell'UE esulano dal campo di applicazione del regolamento. Esse dovranno ottemperare alle regole tecniche applicabili negli Stati membri nei quali sono immesse sul mercato per la prima volta nell'UE.

Certi tipi di armi da fuoco non possono essere legalmente commercializzati nell'UE poiché sono vietati dalla direttiva 91/477/CEE del Consiglio (modificata dalla direttiva 2008/51/CE)⁹:

- (1) i dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo;
- (2) le armi da fuoco automatiche;
- (3) le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto;
- (4) le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni;
- (5) le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.

3.2. La (prevista) decisione amministrativa deve essere destinata a un operatore economico

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, il regolamento si applica alle decisioni amministrative destinate agli operatori economici, adottate o previste, in base ad una 'regola tecnica', nei confronti delle armi e delle armi da fuoco legalmente commercializzate in un altro Stato membro, ove tali decisioni producano direttamente o indirettamente il divieto, la modifica, l'effettuazione di prove supplementari o il ritiro come indicato al punto 3.1.

Ne consegue che il regolamento si applica esclusivamente alle previste decisioni amministrative e alle decisioni amministrative adottate dalle autorità competenti che abbiano gli effetti sopra elencati, a patto che siano destinate a:

- un commerciante o armaiolo, vale a dire qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco, parti e munizioni;

⁹ La direttiva non si applica all'acquisizione e alla detenzione, conformemente alla legislazione nazionale, di armi e di munizioni da parte delle forze armate, della polizia o dei servizi pubblici, dei collezionisti e degli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel quale sono stabiliti. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra.

- un intermediario, vale a dire qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nell'acquisto, nella vendita o nell'organizzazione del trasferimento delle armi.

Ne consegue – e fatto salvo l'articolo 36 del TFUE – che le eventuali decisioni restrittive adottate dalle autorità competenti (comprese le forze di polizia) e destinate ad una persona fisica o giuridica che non è un operatore economico (privati cittadini, associazioni, ecc.) non rientrano nel campo di applicazione del regolamento sul reciproco riconoscimento.

Anche le disposizioni nazionali relative al porto d'armi per la caccia o il tiro a segno esulano dal campo di applicazione del regolamento.

3.3. La (prevista) decisione amministrativa deve essere basata su una regola tecnica

3.3.1. La nozione di 'regola tecnica'

Il regolamento sul reciproco riconoscimento si applica alle (previste) decisioni amministrative adottate sulla base di una 'regola tecnica' (articolo 2, paragrafo 2).

Per quanto concerne in particolare le armi e le armi da fuoco, una regola tecnica è qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di uno Stato membro:

- (d) che vieti la commercializzazione di armi o armi da fuoco legalmente commercializzate in un altro Stato membro nel territorio dello Stato membro in cui la decisione amministrativa è o sarà presa o il cui rispetto sia obbligatorio quando l'arma o l'arma da fuoco è commercializzata nel territorio di tale Stato membro, e
- (e) che stabilisce:
 - le caratteristiche richieste di quel tipo di arma o arma da fuoco, quali livelli di qualità, le prestazioni o la sicurezza, o le dimensioni, comprese le prescrizioni per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura; ovvero
 - qualsiasi altro requisito prescritto per quel tipo di arma o arma da fuoco per motivi di protezione dei consumatori o dell'ambiente e riguardante il suo ciclo di vita successivamente all'immissione sul mercato, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione, la natura o la commercializzazione dell'arma o arma da fuoco.

3.3.2. Un'autorizzazione preventiva è una regola tecnica?

L'obbligo di sottoporre un'arma da fuoco ad autorizzazione preventiva prima che essa sia commercializzata in uno Stato membro esula dal campo di applicazione del regolamento, il quale però si applica se è necessario ottemperare a certe regole tecniche prima che sia autorizzata la commercializzazione. In tal caso, qualunque decisione intesa a respingere la domanda di autorizzazione dovrebbe essere adottata

conformemente al regolamento, cosicché il richiedente potrebbe beneficiare della protezione procedurale prevista da tale strumento giuridico.

3.3.3. *La marcatura delle armi da fuoco a livello UE*

Conformemente alla direttiva 2008/51/CE gli Stati membri devono assicurare, entro il 28 luglio 2010, che le armi da fuoco o le loro parti immesse sul mercato siano state provviste di marcatura e registrate in conformità della direttiva, ovvero siano state disattivate. Obiettivo di tale disposizione è rendere identificabile e tracciabile ciascuna arma da fuoco assemblata.

La marcatura deve essere apposta su una parte essenziale dell'arma da fuoco la cui distruzione renderebbe l'arma inutilizzabile.

Questa marcatura è 'oggetto di armonizzazione a livello UE' e non rientra quindi nella definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento. Per tale motivo la marcatura esula dal campo di applicazione del regolamento.

Diversi Stati membri applicano la Convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili¹⁰. La convenzione stabilisce la natura e le modalità delle prove ufficiali cui devono essere sottoposte le armi. Essa comprende standard di misurazione, la standardizzazione delle dimensioni della camera delle armi da fuoco commerciali nonché metodi d'ispezione e di prova. I punzoni dei centri ufficiali di prova di ciascun contraente devono essere riconosciuti sul territorio delle altre parti contraenti. I membri della convenzione riconoscono i punzoni ufficiali stranieri come se fossero punzoni apposti dai loro centri nazionali di prova.

3.4. **Le (previste) decisioni amministrative devono vietare la commercializzazione di un'arma o di un'arma da fuoco legalmente commercializzata in un altro Stato membro**

L'effetto diretto o indiretto della (prevista) decisione amministrativa deve essere uno dei seguenti:

- divieto di immettere sul mercato quel tipo di arma;
- modifica di quel tipo di arma o effettuazione di prove supplementari per poterlo immettere o mantenere sul mercato;
- ritiro di quel tipo di arma dal mercato.

4. **L'ACQUISIZIONE E LA DETENZIONE DI ARMI DA FUOCO E DI ARMI**

4.1. **Armi da fuoco**

L'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco è disciplinata dalla direttiva 91/477/CEE, modificata dalla direttiva 2008/51/CE.

¹⁰ Cfr. la precedente nota 6.

Le regole nazionali che attuano queste disposizioni sono ‘oggetto di armonizzazione a livello UE’. Per tale motivo, esse non rientrano nella definizione di ‘regola tecnica’ come da articolo 2, paragrafo 2 del regolamento e le decisioni basate su di esse non sottostanno al regolamento.

4.2. Altre armi

L'acquisizione e la detenzione di altre armi non è ‘oggetto di armonizzazione a livello UE’.

Le regole nazionali sulla detenzione di armi diverse dalle armi da fuoco non vietano la commercializzazione di armi legalmente commercializzate in un altro Stato membro. Di conseguenza, tali regole non rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, che pertanto non si applicherà ad esse.

Le regole nazionali che limitano l'acquisizione di armi diverse dalle armi da fuoco non costituiscono una regola tecnica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del regolamento poiché esse non stabiliscono le caratteristiche richieste di quel prodotto o tipo di prodotto né qualsiasi altro requisito riguardante il suo ciclo di vita successivamente all'immissione sul mercato.